

TITOLÒ IV.

*Disposizioni generali.*

ARTICOLO 12.

I Ricevitori e Cassieri attualmente preposti all'esazione delle imposte dirette ed indirette, tasse e prodotti di qualsivoglia natura, continueranno provvisoriamente nelle stesse funzioni ed attribuzioni.

ARTICOLO 13.

Gli introiti delle diverse Casse dovranno essere versati intieramente nella Cassa del Ricevitore generale.

ARTICOLO 14.

I Magistrati Civili, e gli Intendenti delle Finanze dovranno, cinque giorni dopo la loro istallazione, avere rimesso all'Amministratore Generale delle Finanze il prospetto delle spese mensili per i diversi rami dipendenti dalla rispettiva loro amministrazione.